

³⁴Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar.

L'attenzione della politica svizzera sulle sanzioni e di controllo delle esportazioni è rimasta focalizzata sugli sviluppi concernenti il programma nucleare iraniano. In autunno l'Iran ha annunciato la costruzione di un secondo impianto per l'arricchimento dell'uranio, di cui finora non si conosceva l'esistenza. Persistono dunque la diffidenza e la conseguente pressione della comunità internazionale nei confronti di un programma nucleare che secondo le affermazioni dell'Iran avrebbe solo fini civili.

Il ruolo attivo assunto dalla Svizzera in tutti i quattro regimi di controllo delle esportazioni non ha l'unico scopo di sostenere gli sforzi internazionali volti a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa, ma si prefigge anche di tutelare gli interessi legittimi dell'economia elvetica. In questo senso, occorre vegliare affinché taluni Stati non tentino di mettere in pratica una politica industriale a protezione dei loro interessi economici specifici con il pretesto della non proliferazione. Nel quadro del Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare (NSG), Svizzera e Spagna si sono difese con successo contro un nuovo regime nel campo della trasmissione di tecnologie per l'arricchimento dell'uranio.

Nel campo della politica d'embargo, il Consiglio federale ha adottato nuove misure coercitive nei confronti della Somalia e della Guinea, mentre è stata abrogata l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell'Uzbekistan. Le altre misure d'embargo sono state mantenute e all'occorrenza sono state adattate alle risoluzioni internazionali. Anche il regime di controllo del commercio internazionale di diamanti grezzi è stato proseguito.

9.1 Misure di non proliferazione di beni per la fabbricazione di armi di distruzione di massa e dei loro sistemi vettori, come pure di armi convenzionali

9.1.1 Sviluppi politici internazionali e nazionali

A livello internazionale, esistono quattro regimi di controllo delle esportazioni³⁵, che elaborano misure politicamente vincolanti concernenti l'esportazione di beni e tecnologie per la fabbricazione di armi di distruzione di massa o la proliferazione di armi convenzionali. I controlli, concordati a livello internazionale, sono volti a garantire politica di controllo delle esportazioni per quanto possibile efficace. Poiché la Svizzera è tra i maggiori esportatori di beni controllati a duplice impiego (i cosiddetti beni *Dual-use*), ha tutto l'interesse a partecipare attivamente all'applicazione e al perfezionamento di questo regime.

Non è sempre facile far prevalere gli interessi della Confederazione su quelli degli altri membri del regime, anche se di fatto grazie al principio del consenso ogni Stato dispone del diritto di veto. Oltre all'esempio citato della tecnologia per l'arricchimento dell'uranio, nel quadro dell'NSG la Svizzera ha presentato la propo-

³⁵ Gruppo d'Australia (AG), Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare (NSG), Regime di controllo delle tecnologie balistiche (MTCR), Accordo di Wassenaar (WA).

sta di introdurre un nuovo capitolo nell'elenco dei beni riguardante la separazione degli isotopi stabili. Diversi Stati si sono tuttavia mostrati scettici, poiché intendono applicare controlli approfonditi. Al momento di redigere il presente rapporto i negoziati su questo tema non si erano ancora conclusi.

Nel 2010 la Svizzera assumerà la presidenza del plenum dell'Accordo di Wassenaar (WA), il regime di controllo all'esportazioni dei beni d'armamento convenzionali e dei beni a duplice impiego destinati alla loro fabbricazione. Un gruppo di lavoro presieduto dalla Confederazione ha già avviato la verifica della richiesta di adesione di Serbia e Islanda. Durante l'anno di presidenza svizzera, l'accento verrà posto sulla ricerca di un nuovo segretario generale e sullo sviluppo dei contatti con gli Stati non membri (*outreach*). La Svizzera presiederà inoltre per un altro anno il sottogruppo preposto allo scambio di informazioni tra autorità preposte al rilascio dei permessi e doganali.

L'iniziativa popolare «per il divieto di esportare materiale bellico», che chiedeva il divieto di esportazione e transito di materiale bellico, particolari beni militari e altri beni immateriali a essi collegati, è stata chiaramente respinta dal Popolo il 29 novembre.

La revisione della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI, RS 946.202), annunciata nel rapporto sulla politica economica esterna 2008 e che prevede un adeguamento dei criteri di rifiuto, è pendente davanti alle Camere.

9.1.2 Controllo dei beni soggetti ad autorizzazione e dichiarazione

I beni soggetti ad autorizzazione sono specificati nell'ordinanza del 25 giugno 1997 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI, RS 946.202.1) e nell'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul controllo dei composti chimici (OCCC, RS 946.202.21). Le aggiunte nel quadro del regime di controllo delle esportazioni vengono integrate regolarmente negli allegati dell'OBDI.

I dati chiave sulle esportazioni nell'ambito della LBDI sono riassunti nella tabella nel numero 9.1.3. Il valore totale di tutti i beni esportati con un'autorizzazione è tuttavia di molto superiore all'importo di 901,3 milioni di franchi riportato, perché questa somma non comprende i beni esportati con un permesso generale di esportazione. I permessi generali di esportazione sono volti a semplificare l'esportazione di beni soggetti ad autorizzazione a destinatari non critici, segnatamente a quelli con sede in uno Stato appartenente a tutti i quattro regimi di controllo delle esportazioni. Questo strumento consente alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) di impiegare le sue risorse in modo mirato per la sorveglianza di esportazioni critiche e all'industria di contenere l'onere amministrativo. Anche nell'anno in esame, la buona collaborazione tra la SECO e l'industria ha contribuito considerevolmente a una gestione efficace delle richieste di esportazione.

Ai sensi dell'OBDI, l'esportatore è tenuto a dichiarare alla SECO la prevista esportazione di beni non soggetti ad autorizzazione se sa che tali beni sono o potrebbero essere destinati allo sviluppo, alla produzione o all'utilizzazione di armi di distruzione di massa o dei loro sistemi vettori. Questo obbligo di notifica, previsto dall'ar-

articolo 4 OBDI e chiamato anche clausola *catch-all*, scatta anche se è la SECO a informare l'esportatore che i beni potrebbero essere destinati agli scopi summenzionati. Nel 2009 la SECO ha respinto 19 richieste di esportazione, tra cui 17 notifiche *catch-all*. Si tratta di richieste di esportazione che la SECO ha valutato e rifiutato basandosi sui criteri di rigetto di autorizzazioni.

Nello stesso periodo, la SECO ha denunciato al Ministero pubblico della Confederazione sette imprese o privati per infrazioni alla LBDI. Si tratta di casi di esportazioni senza permesso scoperti dalla SECO in occasione di un controllo successivo o fermati direttamente alla frontiera in seguito a un controllo doganale.

In ottobre, il Tribunale federale ha annullato una sentenza del Tribunale penale federale che condannava un esportatore per un'infrazione alla LBDI³⁶. L'esportatore aveva violato l'obbligo di notifica previsto dall'articolo 4 della LBDI. Non è stata affrontata la questione di un'eventuale mancata osservanza di prescrizioni d'ordine, perché questo esame sfugge alla giurisdizione penale federale.

9.1.3 Dati chiave sulle esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego

Dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, le domande di esportazione e le esportazioni soggette all'obbligo di notifica, autorizzate o rifiutate in base all'OBDI e all'OCCC, sono state le seguenti:

Autorizzazioni¹	Numero	Valore in milioni di fr.
– Settore nucleare (NSG):		
– beni nucleari propriamente detti	141	18,1
– beni a duplice impiego	301	208,1
– Beni a duplice impiego del settore delle armi chimiche e biologiche (AG)	228	31,7
– Beni a duplice impiego del settore missilistico (MTCR)	65	20,8
– Settore delle armi convenzionali (WA)		
– beni a duplice impiego	482	356,7
– beni materiali specifici (senza materiale bellico)	180	260,2
– Armi (conformemente all'allegato 5 OBDI) ²	68	1,3
– Esplosivi (conformemente all'allegato 5 OBDI) ³	22	4,1
– Beni autorizzati secondo l'OCCC	16	0,3
Totale	1 503	901,3
Domande respinte	Numero	Valore in fr.

³⁶ Sentenza del 16.10.2009, 6B_400/2009.

– nel quadro NSG	1	16 800
– nel quadro AG	-	-
– nel quadro MTCR	1	3 000 000
– nel quadro WA	-	-
– nel quadro della clausola « <i>catch all</i> »	17	1 023 457
Totale	19	4 040 257

Dichiarazioni in base all'art. 4 OBDI
(«*catch all*»)

47 -

Numero di permessi generali di esportazione⁴

– Permessi generali ordinari (PGO secondo l'OBDI)	189
– Permessi generali straordinari (PGS secondo l'OBDI)	24
– Permessi generali di esportazione (secondo l'OCCC)	12

Totale **225**

Certificati di importazione **618**

- ¹ Talune autorizzazioni figurano due volte perché rientrano in due diversi regimi di controllo delle esportazioni.
- ² Armi la cui esportazione è soggetta a un controllo nazionale (Legge del 20 giugno 1997 sulle armi; RS 514.54), ma non a un controllo internazionale.
- ³ Esplosivi la cui esportazione è soggetta a un controllo nazionale (Legge del 25 marzo 1977 sugli esplosivi; RS 941.41), ma non a un controllo internazionale.
- ⁴ Si tratta di tutti i permessi generali di esportazione validi. La loro durata di validità è di due anni.

9.2 Misure di embargo

9.2.1 Misure di embargo dell'ONU

Con l'ordinanza del 2 ottobre 2000 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo Al Qaeda o ai Taliban (RS 946.203), la Svizzera applica i provvedimenti per la lotta al terrorismo decisi dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione 1267 (1999) e diverse risoluzioni successive. Nell'anno in esame, l'allegato 2 dell'ordinanza, che contiene l'elenco delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni soggetti alle sanzioni (sanzioni finanziarie, divieto di entrata e di transito, embargo sulle armi), è stato adeguato 11 volte (RU 2009 747, 857, 1283, 1675, 3059, 3539, 3707, 3755, 4271, 5039, 5439) in ossequio alle decisioni prese dal Comitato per le sanzioni dell'ONU. Alla

fine dell'anno, in Svizzera erano stati congelati circa 17 milioni di franchi. In relazione a queste sanzioni, nel 2008 un cittadino straniero aveva presentato un ricorso contro la Svizzera alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), ma una decisione in merito non è ancora stata presa. A livello internazionale, la Svizzera ha continuato a impegnarsi per un miglioramento delle procedure *listing* e *de-listing*.

Non sono stati compiuti particolari progressi nella confisca di averi iracheni congelati e nel loro trasferimento al *Development Fund for Iraq* (Ordinanza del 18 maggio 2004, RS 946.206.1). In un caso, le persone colpite dal provvedimento hanno impugnato di fronte alla CEDU la decisione di confisca già emanata dal Tribunale federale. Il 6 marzo il Consiglio federale ha deciso che gli averi in questione saranno trasferiti in Iraq solo dopo il chiarimento definitivo della situazione giuridica.

La Somalia si trova in piena guerra civile dalla caduta del regime dittatoriale di Siad Barre nel 1991. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU aveva già emanato nel 1992 con la risoluzione 733 un divieto di fornitura di armi ed equipaggiamenti militari ma, nonostante l'applicazione e i successivi inasprimenti dell'embargo, l'obiettivo di porre fine al conflitto non è stato raggiunto. Il 20 novembre 2008 il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 1844 che impone sanzioni più severe. Per applicarle, il 13 maggio il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza che istituisce provvedimenti contro la Somalia (RS 946.231.169.4). Essa prevede un ampio embargo sugli armamenti nei confronti dello Stato africano, nonché sanzioni finanziarie e divieti di entrata in Svizzera e di transito contro determinate persone. Il Comitato per le sanzioni dell'ONU non ha però finora indicato alcuna persona o istituzione per la quale sarebbero applicabili tali sanzioni.

Il Consiglio di sicurezza ha inasprito tre volte le sanzioni contro la Corea del Nord perché Pyongyang ha svolto un test missilistico il 5 aprile e un test nucleare il 25 maggio. Il 15 maggio (RU 2009 2461), il DFE ha adeguato gli allegati 1 e 3 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti contro la Repubblica popolare democratica di Corea (RS 946.231.127.6), mentre il 1° luglio il Consiglio federale ha esteso a tutte le armi il divieto di acquisizione e di fornitura di armamenti pesanti (RU 2009 3179). Il 27 luglio, il DFE ha infine ampliato gli allegati 1, 3 e 4 (RU 2009 3857). L'allegato 1 elenca i beni per armi di distruzioni di massa che non possono essere forniti alla Corea del Nord né acquistati a partire da questo Paese. Gli averi e i patrimoni delle persone, imprese e organizzazioni elencate nell'allegato 3 sono bloccati, le persone figuranti nell'allegato 4 sono soggette al divieto di entrare in Svizzera e di transitarvi.

Allo scopo di applicare le decisioni del Comitato per le sanzioni competente per la Liberia, nell'anno in esame il DFE ha adeguato tre volte (RU 2009 25, 1627, 4805) l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia (RS 946.231.16). L'allegato 1 elenca le persone e le imprese soggette alle sanzioni finanziarie, l'allegato 2 contiene i nomi delle persone per le quali vige un divieto di entrata e di transito. In diverse circostanze, il gruppo di esperti dell'ONU per la Liberia ha chiesto alla Svizzera informazioni su transazioni finanziarie e altre relazioni commerciali. La Confederazione ha risposto basandosi sulle disposizioni della legge sugli embarghi che disciplinano l'assistenza amministrativa. Con le stesse modalità, sono state fornite informazioni al gruppo di esperti dell'ONU per la Costa d'Avorio e la Repubblica democratica del Congo.

L'ordinanza che istituisce provvedimento nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RS 946.231.12) vieta ogni tipo di sostegno in relazione con attività

militari in questo Paese. Il 22 dicembre 2008, con la risoluzione 1857 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha disposto l'applicazione di sanzioni finanziarie e di restrizioni di viaggio nei confronti di persone e istituzioni che con il commercio non autorizzato di risorse naturali sostengono i gruppi armati illegali nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo. Il 15 gennaio, la SECO ha pubblicato sulla sua pagina internet raccomandazioni per non incorrere in infrazioni durante l'acquisto, il commercio o la lavorazione di minerali provenienti da questo Paese. Le raffinerie e le associazioni di categoria sono state informate direttamente. L'allegato dell'ordinanza è stato modificato due volte nel periodo in esame (RU 2009 459, 1177).

L'ordinanza del 14 febbraio 2007 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (RS 946.231.143.6) non ha subito modifiche. L'applicazione delle restrizioni finanziarie e commerciali contro l'Iran è stata di centrale importanza anche nel 2009.

Le altre ordinanze che istituiscono sanzioni fondate su risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sono rimaste invariate

9.2.2 Misure di embargo dell'UE

In risposta alla violenta repressione di una manifestazione dell'opposizione da parte dell'esercito, l'Unione europea ha adottato a fine ottobre sanzioni nei confronti della Guinea. Il 16 dicembre il Consiglio federale ha deciso di adottare misure identiche mediante l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea (RU 2009 6863, RS 946.231.138.1) Si tratta di un embargo sul materiale d'armamento e di un divieto di entrata in Svizzera e di transito attraverso la Svizzera fatto ai membri del governo golpista.

Il DFE ha aggiornato il 1° aprile (RU 2009 1523) gli allegati dell'ordinanza del 19 marzo 2002 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe. L'allegato 1 elenca beni come idranti e dispositivi per la somministrazione di scariche elettriche utilizzati per la repressione interna e che pertanto non possono essere esportati, l'allegato 2, al quale sono state aggiunte 27 persone e 36 imprese in conformità con il regolamento UE, contiene i nomi di persone e imprese i cui averi sono stati bloccati e a cui sono stati vietati l'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera.

Gli allegati 2 e 3 dell'ordinanza del 18 giugno 2006 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar (RS 946.231.157.5) sono stati aggiornati dal DFF il 15 dicembre (RU 2009 6869) con riferimento alle sanzioni decise dall'Unione europea. Le persone e imprese elencate nell'allegato 2 sono assoggettate a sanzioni finanziarie e al divieto di entrata in Svizzera e di transito attraverso la Svizzera. L'allegato 3 contiene i nomi delle imprese con le quali è vietato costituire joint-venture e a cui è vietato concedere crediti.

Il 4 novembre il Consiglio federale ha abrogato (RU 2009 5441) l'ordinanza del 18 gennaio 2006 che istituisce provvedimenti nei confronti dell'Uzbekistan (RS 946.231.17). In ottobre, il Consiglio dei ministri degli affari esteri dell'UE aveva infatti deciso di non prorogare le sanzioni nei confronti dell'Uzbekistan allo scopo di incoraggiarlo a procedere a nuove riforme

Con riferimento ai provvedimenti applicati dall'UE, le altre ordinanze che istituiscono sanzioni sono state prorogate senza modifiche.

9.3 Misure contro i diamanti della guerra

Le misure secondo l'ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi (Ordinanza sui diamanti, RS 946.231.11) sono state mantenute. In questo modo, la Svizzera applica il sistema di certificazione del Processo di *Kimberley*³⁷, volto a evitare che diamanti grezzi provenienti da regioni in conflitto finiscano sul mercato. 75 Paesi (inclusi gli Stati membri dell'UE) partecipano al Processo *Kimberley*, che controlla praticamente l'intera produzione mondiale e il commercio di diamanti grezzi.

Tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009 la Svizzera ha rilasciato 382 certificati per diamanti grezzi. Nello stesso periodo, sono stati importati o immagazzinati in depositi doganali diamanti grezzi per un valore di 758,98 milioni di dollari (5,32 milioni di carati), ed esportati o ritirati da depositi doganali diamanti grezzi per un valore di 855,85 milioni di dollari (5,67 milioni di carati). In Svizzera, oltre il 99 per cento del commercio di diamanti grezzi avviene nei punti franchi doganali. A causa della crisi finanziaria mondiale, nell'anno in esame il commercio di diamanti ha subito un sensibile calo.